

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO NEI TERRENI RICADENTI IN ZONA "A" DEL PARCO DELLE MADONIE

Art. 1 – Con il presente regolamento l'Ente Parco delle Madonie stabilisce le prescrizioni per l'esercizio del pascolo nei terreni ricadenti in Zona "A" di Parco, con il rispetto e l'osservanza delle modalità e condizioni appresso specificate, rilasciando apposito nulla-osta su richiesta degli interessati;

Art. 2 – Il bestiame non potrà essere immesso al pascolo senza che venga prodotto il certificato sanitario rilasciato dal Comune di provenienza, dal quale risulti che il bestiame stesso è immune da malattie infettive. Se queste dovessero insorgere durante il periodo di pascolamento, il richiedente è tenuto a dare immediato avviso a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di leggi e di polizia veterinaria;

Art. 3 – Al richiedente è proibito abbandonare il bestiame o farlo custodire da pastori che non abbiano compiuti i 14 anni di età, permettendo il pascolo brado o semibrado sotto la responsabilità del richiedente, anche durante la notte; possono essere approntati recinti nei luoghi indicati utilizzando materiali idonei e comunque secondo le indicazioni dell'Ente Parco. I siti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti lattiero – caseari dovranno rispettare la normativa in vigore, in particolare quella per i prodotti tradizionali (Dec. Reg.Sicil.);

Art. 4 – nei terreni è vietato eseguire miglioramenti dei pascoli naturali e la realizzazione di prati pascoli. E' consentito lo spandimento del letame del marcato nei pascoli attigui. Si fa, altresì, preciso divieto ai pastori ed ai conducenti di armenti di causare danni alle piante esistenti. E' vietata, nei boschi, l'accensione del fuoco ed, in caso di incendio, è fatto obbligo d'intervenire per lo spegnimento. Il letame prodotto non potrà essere asportato, assicurando in ogni caso la pulizia dei luoghi d'uso del marcato;

Art. 5 – Durante il periodo di utilizzo dei pascoli, il richiedente è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Regolamento, sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e Leggi Forestali e Veterinarie. Ove da un controllo il carico del bestiame pascolante dovesse risultare superiore a quello consentito, il nullaosta verrà immediatamente revocato ed il richiedente verrà escluso da future utilizzazioni in terreni ricadenti all'interno del Parco delle Madonie per un periodo non inferiore a due anni;

Art. 6 – L’Ente Parco delle Madonie potrà eseguire dei sopralluoghi, al fine di rilevare eventuali danni arrecati, evidenziandoli con la marcazione, ove possibile, a mezzo di vernice indelebile, picchettazione o altro. Durante il sopralluogo sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere inviato, per le infrazioni alla leggi e regolamenti, al Distaccamento Forestale competente per i provvedimenti contravvenzionali;

Art. – 7 Allo scadere del termine indicato nel nullaosta, l’utilizzazione s’intende sospesa su tutta la superficie delle aree concesse. La riconsegna della medesima dovrà essere effettuata entro un mese dalla data di scadenza.

Art. – 8 Per i carichi di bestiame, i periodi di pascolamento e le specie ammesse al pascolo, si rimanda alle schede tecniche riportate nelle Norme di attuazione, le quali potranno prevedere delle variazioni o integrazioni tramite, anche, accordo tra l’Ente Parco e le associazioni di categoria o allevatori stessi, a secondo gli andamenti climatici o altre variabili. L’ente parco potrà prevedere delle forme di indennizzo per il divieto di pascolo in determinate zone per motivi scientifici, qualora sia accertato un danno per gli allevatori;

Art. – 9 le domande per il rilascio del nullaosta, redatte secondo lo schema allegato, dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito elencata.

1. documentazione attestante il titolo di possesso delle particelle interessate dalla concessione o il diritto di disporre delle stesse (contratto di affitto o comodato debitamente registrato);
2. dichiarazione di assenso del proprietario per i terreni concessi in affitto o comodato;
3. certificato catastale o visura catastale delle particelle interessate;
4. corografia su copia di tavoletta IGM in scala 1: 25000 con la localizzazione dell’area oggetto della richiesta;
5. estratto di mappa rilasciato dall’U.T.E. relativo alle particelle interessate o copia autenticata da un tecnico;
6. stralcio della C.T.R. (scala 1: 10000) con la localizzazione dell’area oggetto della richiesta;
7. certificazione in materia di accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dalla ASP competente.

Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata, nei casi previsti, la semplificazione delle procedure disposta dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.